

96.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	2228	Disegno di legge di ratifica S. 810 (Approvato dal Senato) n. 1337 (Articoli)	2221
Atti di un procedimento civile ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 291 (Annunzio della trasmissione)	2228	Elenco di deputati ai fini delle sostituzioni dei componenti del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa (Annunzio della formazione)	2228
Disegni di legge (Annunzio)	2227	Missioni vevoli nella seduta del 15 novembre 1994	2227
Disegno di legge n. 1365-bis:		Proposta di legge di iniziativa regionale (Annunzio)	2227
(Articoli 10 e 11)	2187, 2195	Proposte di legge (Annunzio)	2227
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	2187, 2197		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA (1365-BIS)*

(Per le tabelle annesse agli articoli 10, comma 1, e 30, commi 4, 6 e 9 del disegno di legge, nel testo della Commissione, si veda l'Atto Camera n. 1365-bis-A, pagg. 113-119)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO II.

DISPOSIZIONI
IN MATERIA PREVIDENZIALE

ART. 10.

(Età per il pensionamento di vecchiaia).

1. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituita dalla Tabella A allegata alla presente legge.

2. I limiti di età previsti dalla tabella C di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono allineati, per categorie e livelli omologhi, ai limiti di età previsti dalla tabella A allegata alla stessa legge. Coloro che si trovano a quattro anni dagli attuali limiti di età possono chiedere l'applicazione di questi ultimi limiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10
DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono

apportate le modificazioni di cui al presente articolo.

2. Al primo comma dell'articolo 19 dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis, e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma ».

3. I commi terzo e quarto dell'articolo 19 sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al terzo comma non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36,

delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere *a)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *h)*, delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)*, delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere *b)* e *c)*, e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili ».

4. Al primo comma dell'articolo 19-*bis* è premesso il seguente:

« 01. La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati dev'essere rettificata, in più o in meno, se i beni e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui i beni e servizi ricevono diversa destinazione ».

5. Dopo il primo comma dell'articolo 19-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma precedente dev'essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza ».

6. Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 21 sono aggiunte, in fine, le parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

7. Al terzo comma dell'articolo 23, dopo le parole: « operazioni esenti » sono inserite le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

10. 1 (9. 2).

Cocci, Bolognesi, Calvanese, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-*bis*.

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Le società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che possiedono anche in base a contratti di locazione finanziaria, alla chiusura del periodo d'imposta immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, n. 1, 2, 3 e 4 del codice civile e che hanno realizzato un volume di ricavi di cui all'articolo 53 inferiore a quello risultante dall'applicazione del rapporto percentuale indicato nel comma 1-*quater* alle immobilizzazioni possedute, si considerano società di comodo.

1-*ter*. Il rapporto percentuale di cui al comma 1-*bis* è determinato in base alle risultanze medie del periodo d'imposta e dei precedenti due. Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni si tiene conto di quello iscritto nello stato patrimoniale al lordo dell'ammmodernamento, se effettuato: il valore dei beni in locazione finanziaria, è fatto pari al corrispettivo complessivo del contratto.

1-*quater*. Il rapporto fra ricavi ed immobilizzazioni di cui al comma 1-*bis*, è stabilito nella misura del:

a) 1 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da immobilizzazioni finanziarie;

b) 4 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da beni immobili;

c) 15 per cento in tutti gli altri casi.

1-*quinqies*. Fermo l'ordinario potere di accertamento salvo prova contraria, il reddito delle società di comodo è determinato in misura pari al maggiore fra quello

risultante dall'applicazione del comma 1-bis e quello derivante dall'applicazione dei seguenti coefficienti:

a) 0,25 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritto nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-quater, lettera a);

b) 2 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritto nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-quater, lettera b);

c) 7 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritto nello stato patrimoniale per gli altri casi.

1-sexies. La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma 1-quinquies non può consistere nella sola rispondenza alle scritture contabili del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari e temporanee situazioni di mercato o territoriali, che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni indicate al comma 1-bis.

1-septies. Le perdite di cui all'articolo 102 non possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile determinato a norma del comma 1-quinquies.

1-octies. Non si considerano in ogni caso società di comodo quelle in liquidazione per un periodo non superiore a cinque anni ovvero quelle sottoposte a procedura concorsuale.

1-nonies. Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazioni in società di qualsiasi tipo non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società. ».

2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è modificato come segue:

a) all'articolo 19, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

« 4-bis. L'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi di cui rispettivamente, agli articoli 2 e 3 da parte di società di comodo di cui all'articolo 89, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato a norma del comma 5 dello stesso articolo 89. Nel caso in cui il periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non coincida con l'anno solare, l'imposta indetraibile è proporzionalmente raggugliata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare.

4-ter. L'imposta considerata indetraibile in base al comma 4-bis deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo a quello cui la indetraibilità si riferisce ovvero portata in diminuzione del reddito eventualmente risultante dalla medesima ».

b) all'articolo 19-bis, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Nell'ipotesi in cui il reddito della società di comodo di cui all'articolo 87, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 venga determinato con i criteri di cui all'articolo 89, comma 5, dello stesso decreto per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma 2, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio non è più ammessa in detrazione e deve essere portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno successivo a quello in cui il presupposto di indetraibilità si è verificato ».

3. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1985, n. 917, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.

2. Le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate in diminuzione, rispettivamente, del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi.

3. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate da ciascun socio o associato in diminuzione del corrispondente reddito imputato al socio o associato stesso, nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale si sottraggono per ciascun socio nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei soli confronti dei soci accomandatari ».

4. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 sostenuti da società semplici e per quelli della lettera b) sostenuti da società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, la detrazione spetta, ai singoli soci, nella proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito ».

5. All'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Qualora i debiti onerosi medi di un periodo d'imposta diversi da quelli

garantiti da documenti commerciali depositati per l'incasso superino di oltre quattro volte il patrimonio dell'impresa, come determinato ai fini dell'imposta sul patrimonio netto, la parte di interessi passivi proporzionalmente attribuibile a tali debiti non è deducibile ai fini della determinazione del reddito dell'impresa debitrice ».

6. All'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Gli interessi passivi maturati su debiti corrispondenti alla parte di capitale sottoscritto, ma non ancora versato ovvero ai versamenti o finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e non hanno ancora eseguito non sono deducibili nella determinazione del reddito ».

7. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente ».

8. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-bis è soppressa.

9. Il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, è modificato come segue:

a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole « nella misura del 25 per cento » sono inserite le seguenti: « se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi »;

b) l'articolo 3 è abrogato.

10. All'articolo 20, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice », sono soppresse.

Sono abrogate le altre disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo.

11. L'interesse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è fissato nella misura del 4 per cento annuo.

12. L'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è così modificato:

a) al comma 3, le parole « in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « in misura pari al valore normale »;

b) dopo il primo periodo del terzo comma sono aggiunti i seguenti periodi: « Concorre a formare il reddito anche la differenza positiva tra il prezzo praticato ai dipendenti, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, e del costo specifico di tali beni o servizi, o se inferiore il loro valore normale. Con decreto del Ministero delle finanze potranno essere fissati, per particolari categorie di cessioni e di prestazioni, criteri speciali di determi-

nazione del valore normale o del costo specifico ».

10. 2 (9. 1).

Pennacchi, Angius, Battafarano, Cordoni, Danieli, Giugni, Innocenti, Lucà, Gianfranco Rastrelli, Stanisci, Superchi, Turco, Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Sales, Serafini, Voza, Schettino, Solaroli, Soriero, Bircotti.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Alle lavoratrici è consentita la prosecuzione del lavoro oltre i 60 anni previsti per la pensione di vecchiaia, di tanti anni — comunque non oltre i 65 — quanti sono necessari per conseguire la copertura contributiva massima di quaranta quantesimi.

10. 4 (9. 4).

Calabretta Manzara, Moioli Viganò, Soro, D'Aimmo.

Sopprimere il comma 2.

10. 10.

Governo.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: a quattro anni con le seguenti: a meno di cinque anni.

10. 5.

Castellani, Moioli Viganò, Pinza, D'Aimmo, Soro.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

1-bis. Le tabelle A, B e C annesse alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono sostituite dalle tabelle B, C e D annesse alla presente legge.

10. 9.

Lavagnini.

TABELLA B

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

G R A D O	Arma del Carabinieri (1)	Ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	Ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	Corpo tecnico Corpi automobilitati, sanitario, medici e chimici farmacisti, commissariato (commissari e sussistenti), di assistenza, di amministrazione e veterinario
Generale di Corpo d'Armata..	--	63	--	--(2)
Generale di divisione e tenente generale.....	64	61	--	65
Generale di Brigata e maggiore generale.....	62	59	--	63
Colonnello.....	60	58	60	61
Tenente Colonnello.....	60	58	60	60
Maggiore.....	60	58	60	60
Capitano e subalterni.....	60	58	60	60

(1) All'ufficiale direttore di banda dell'Arma dei Carabinieri si applica il limite di età di anni 61.

(2) Il limite di età del generale ispettore del Corpo tecnico, grado istituito con l'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è di anni 65.

TABELLA C

LIMITI DI ETÀ' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA

G R A D O	Stato maggiore		Genio navale armi navali		Corpo Sanitario		Commissariato Cap. di Porto		Ruolo del corpo unico specialisti
	Ruolo normale	Ruolo speciale	Ruolo normale	Ruolo speciale	Medici	Farmacisti	Ruolo normale	Ruolo speciale	
Amm.Sq. e Isp.Capo	63	--	65	--	--	--	--	--	--
Amm. Div. e Isp.	61	--	63	--	65	--	65	--	--
Contrammiraglio	59	--	61	--	63	--	63	--	--
Cap. di Vascello	57	61	59	61	61	61	61	61	--
Cap. di Fregata	57	60	59	60	60	60	60	60	--
Cap. di Corvetta	57	60	59	60	60	60	60	60	63
Ten. di Vascello	57	60	59	60	60	60	60	60	61
Subalterni	57	60	59	60	60	60	60	60	61

NOTA: All'ufficiale direttore del Corpo musicale della Marina Militare si applica il limite di età di 63 anni.

TABELLA D

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE

G R A D O	Arma Aeronautica			Genio Aeronautico				Commissariato Aeronautico		Corpo sanitario aeronautico
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti servizi speciale	Ruolo ingegneri	Ruolo chimici	Ruolo fisici	Assistenti tecnici	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici	
Gen.S.A./Gen. Isp.	62	--	65	--	--	--	--	--	--	--
Gen.D.A./Ten.Gen.	60	--	63	--	--	--	65	--	65	65
Gen.B.A./Magg.Gen.	59	--	61	63	63	--	63	--	63	63
Colonnello	57	59	59	61	61	61	61	61	61	61
TenenteColonnello	57	59	58	59	59	60	60	60	60	60
Maggiore	57	59	58	59	59	60	60	60	60	60
Capitano	57	59	58	59	59	60	60	60	60	60
Subalterni	57	59	58	59	59	60	60	60	60	60

NOTA: All'ufficiale maestro direttore del Corpo musicale dell'Aeronautica ed agli Ufficiali maestri di schema dell'Aeronautica si applicano, rispettivamente, i limiti di età di anni 61 e anni 56.

Sostituire la tabella A con la seguente:

TABELLA A

ETÀ RICHIESTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA

Dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994: Uomini 61° anno; Donne 56° anno; a 5° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995: Uomini 62° anno; Donne 57° anno;

dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996: Uomini 63° anno; Donne 58° anno;

dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997: Uomini 64° anno; Donne 59° anno;

dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998: Uomini 65° anno; Donne 60° anno;

dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999: Uomini 65° anno; Donne 61° anno;

dal 1° gennaio 2000 in poi: Uomini 65° anno; Donne 62° anno.

10. 7 (9. 6).

Vigevano, Calderisi, Bonino, Strik Lievers, Taradash, Vito.

Sostituire la tabella A con la seguente:

TABELLA A

ETÀ RICHIESTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA

Dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994: Uomini 61° anno; Donne 56° anno;

dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995: Uomini 62° anno; Donne 57° anno;

dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996: Uomini 63° anno; Donne 58° anno; a 5° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997: Uomini 64° anno; Donne 59° anno;

dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998: Uomini 65° anno; Donne 60° anno.

10. 8 (9. 5).

Vigevano, Calderisi, Bonino, Strik Lievers, Taradash, Vito.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Disposizioni per trattamenti di pensione anticipata).

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge l'indennità integrativa speciale per i trattamenti di pensione pregresse e con anzianità contributiva di quattordici anni, sei mesi e un giorno è soppressa.

10. 01 (9. 02).

Masi, Segni.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

1. Per le donne iscritte ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al compimento del sessantesimo anno di età.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 10. 1, a pag. 1).

10. 02 (9. 01).

Guerra, Cocci, Bolognesi, Calvanese, Carazzi, Luigi Marino, Pistone, Muzio, Garavini, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Pensionamenti di anzianità nel regime generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi).

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, la decorrenza

delle pensioni di anzianità, per le quali è richiesta un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, è stabilita al 1° gennaio di ciascun anno. In sede di prima applicazione la decorrenza è fissata al 1° gennaio 1996, fatta eccezione per le pensioni liquidate con un'anzianità contributiva o di servizio non inferiore a 40 anni.

2. L'importo del trattamento pensionistico di anzianità a favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle forme di previdenza sostitutive ed esonerative dell'assicurazione predetta e alle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi è ridotto, in via permanente, nella misura del 3 per cento per ogni anno di anticipazione della decorrenza del predetto trattamento rispetto all'età per il pensionamento di vecchiaia vigente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti al momento di tale decorrenza, qualora non sia stato conseguito il requisito contributivo massimo utile. In ogni caso la riduzione non può superare la misura del 50 per cento.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai pensionamenti anticipati di anzianità a carico dei regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, con riferimento al requisito di età per la pensione di vecchiaia operante per gli uomini in tale assicurazione. E' abrogato il comma 16 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con la relativa Tabella A.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai trattamenti di pensione anticipata, rispetto ai limiti di età stabiliti nei regimi pensionistici di base per il pensionamento di vecchiaia o per la cessazione dal servizio, erogati da forme obbligatorie integrative o aggiuntive di previdenza disciplinate da disposizioni di legge, da regolamenti o da accordi collettivi. Restano escluse le prestazioni erogate da forme private di previdenza gestite senza oneri a carico dello Stato o degli enti pubblici.

5. Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settem-

bre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come modificato dal comma 17 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissato al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità contributiva o di servizio richiesto dai rispettivi ordinamenti. In sede di prima applicazione il predetto termine è fissato al 1° gennaio 1996, fatta eccezione per le pensioni liquidate con un'anzianità contributiva o di servizio non inferiore a quaranta anni. Per il personale del comparto scuola il predetto termine rimane immutato.

6. La riduzione di cui ai commi 2 e 3 non opera per i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno conseguito un'anzianità contributiva o di servizio pari o superiore a 37 anni. La riduzione non opera, altresì, per i soggetti che alla data medesima hanno maturato un'anzianità contributiva o di servizio pari o superiore a 34 anni, sempreché, all'atto del conseguimento della prestazione pensionistica, la predetta anzianità sia pari a 37 anni; per i medesimi soggetti resta ferma la possibilità di conseguire il trattamento di pensione al compimento dei 35 anni di anzianità contributiva o di servizio con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da causa di servizio, nei casi di pensionamento anticipato, specificamente previsti da norme derogatorie, connessi ad esuberi strutturali di manodopera e nei casi di trattamento di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

8. La lettera b) del primo comma dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituita dalla seguente:

« b) per i giornalisti professionisti: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia per coloro che possono far valere almeno venticinque anni di anzianità contributiva presso l'INPGI e un'età non infe-

riore a 55 anni con integrazione a carico dell'INPGI di non più di cinque anni di contribuzione. In ogni caso non può essere superato il tetto dei 33 anni di contributi INPGI ».

9. Per i soggetti che liquidano la pensione di anzianità in base alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è consentito il totale cumulo della pensione con il reddito da lavoro dipendente prodotto, presso altro datore di lavoro, successivamente allo stato di inoccupazione esistente all'atto della decorrenza della pensione, e con i redditi da lavoro autonomo. Fermo restando l'obbligo derivante dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per i periodi di attività lavorativa successivi al pensionamento è dovuto, a titolo previdenziale, esclusivamente un contributo di solidarietà alla gestione che eroga la prestazione nella misura del 10 per cento del reddito da lavoro, da ripartirsi in eguale misura tra datore di lavoro e lavoratore dipendente ovvero a totale carico del lavoratore, nel caso di lavoro autonomo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Le società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che possiedono anche in base a

contratti di locazione finanziaria, alla chiusura del periodo d'imposta immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, n. 1, 2, 3 e 4 del codice civile e che hanno realizzato un volume di ricavi di cui all'articolo 53 inferiore a quello risultante dall'applicazione del rapporto percentuale indicato nel comma 1-*quater* alle immobilizzazioni possedute, si considerano società di comodo.

1-*ter*. Il rapporto percentuale di cui al comma 1-*bis* è determinato in base alle risultanze medie del periodo d'imposta e dei precedenti due. Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni si tiene conto di quello iscritto nello stato patrimoniale al lordo dell'ammodernamento, se effettuato: il valore dei beni in locazione finanziaria, è fatto pari al corrispettivo complessivo del contratto.

1-*quater*. Il rapporto fra ricavi ed immobilizzazioni di cui al comma 1-*bis*, è stabilito nella misura del:

a) 1 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da immobilizzazioni finanziarie;

b) 4 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da beni immobili;

c) 15 per cento in tutti gli altri casi.

1-*quinqüies*. Fermo l'ordinario potere di accertamento salvo prova contraria, il reddito delle società di comodo è determinato in misura pari al maggiore fra quello risultante dall'applicazione del comma 1-*bis* e quello derivante dall'applicazione dei seguenti coefficienti:

a) 0,25 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-*quater*, lettera a);

b) 2 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-*quater*, lettera b);

c) 7 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per gli altri casi.

1-*sexies*. La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma 1-*quinqüies* non può consistere nella sola rispondenza alle scritture contabili del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari e temporanee situazioni di mercato o territoriali, che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni indicate al comma 1-*bis*.

1-*septies*. Le perdite di cui all'articolo 102 non possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile determinato a norma del comma 1-*quinqüies*.

1-*octies*. Non si considerano in ogni caso società di comodo quelle in liquidazione per un periodo non superiore a cinque anni ovvero quelle sottoposte a procedura concorsuale.

1-*nonies*. Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazioni in società di qualsiasi tipo non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società. ».

2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è modificato come segue:

a) all'articolo 19, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. L'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi di cui rispettivamente, agli articoli 2 e 3 da parte di società di comodo di cui all'articolo 89, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato a norma del comma 1-*quinqüies* dello stesso articolo 89. Nel caso in cui il periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non coincida con l'anno solare, l'imposta indetraibile è proporzionalmente ragguagliata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare.

4-*ter*. L'imposta considerata indetraibile in base al comma 4-*bis* deve essere versata

contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo a quello cui la indetraibilità si riferisce ovvero portata in diminuzione del reddito eventualmente risultante dalla medesima ».

b) all'articolo 19-*bis*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Nell'ipotesi in cui il reddito della società di comodo di cui all'articolo 87, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 venga determinato con i criteri di cui all'articolo 89, comma 1-*quinqüies*, dello stesso decreto per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma 1-*bis*, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio non è più ammessa in detrazione e deve essere portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno successivo a quello in cui il presupposto di indetraibilità si è verificato ».

3. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.

2. Le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate in diminuzione, rispettivamente, del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi.

3. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate da ciascun socio o associato in

diminuzione del corrispondente reddito imputato al socio o associato stesso, nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale si sottraggono per ciascun socio nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei soli confronti dei soci accomandati ».

4. All'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per gli oneri di cui alle lettere *a)*, *g)*, *h)* e *i)* del comma 1 sostenuti da società semplici e per quelli della lettera *b)* sostenuti da società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, la detrazione spetta, ai singoli soci, nella proporzione prevista nel citato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito ».

5. All'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Qualora i debiti onerosi medi di un periodo d'imposta diversi da quelli garantiti da documenti commerciali depositati per l'incasso superino di oltre quattro volte il patrimonio dell'impresa, come determinato ai fini dell'imposta sul patrimonio netto, la parte di interessi passivi proporzionalmente attribuibile a tali debiti non è deducibile ai fini della determinazione del reddito dell'impresa debitrice ».

6. All'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Gli interessi passivi maturati su debiti corrispondenti alla parte di capitale sottoscritto, ma non ancora versato ovvero

ai versamenti o finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e non hanno ancora eseguito non sono deducibili nella determinazione del reddito ».

7. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente ».

8. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c-bis* è soppressa.

9. Il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, è modificato come segue:

a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole « nella misura del 25 per cento » sono inserite le seguenti: « se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi »;

b) l'articolo 3 è abrogato.

10. All'articolo 20, comma 1, lettera *f)* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le

parole: « a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice », sono soppresse.

Sono abrogate le altre disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo.

11. L'interesse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è fissato nella misura del 4 per cento annuo.

12. L'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è così modificato:

a) al comma 3, le parole « in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « in misura pari al valore normale »;

b) dopo il primo periodo del comma 3 sono aggiunti i seguenti periodi: « Concorre a formare il reddito anche la differenza positiva tra il prezzo praticato ai dipendenti, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, e del costo specifico di tali beni o servizi, o se inferiore il loro valore normale. Con decreto del Ministro delle finanze potranno essere fissati, per particolari categorie di cessioni e di prestazioni, criteri speciali di determinazione del valore normale o del costo specifico ».

11. 1 (10. 1).

Innocenti, Angius, Battafarano, Cordoni, Danieli, Giugni, Lucà, Pennacchi, Gianfranco Rastrelli, Stanisci, Superchi, Turco, Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Sales, Serafini, Vozza, Schettino, Solaroli, Soriero.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1994 con le seguenti: 31 dicembre 1990;

dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 19:

a) nel primo comma, dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma »;

b) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma precedente non si tiene conto delle cessioni di beni ammor-

tizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c) e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c) e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili »;

2) all'articolo 19-bis:

a) al primo comma è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati, dev'essere rettificata, in più o in meno, se i beni e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui beni e servizi ricevono diversa destinazione »;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma precedente deve essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza »;

3) all'articolo 21, al primo periodo del sesto comma, sono aggiunte le parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta »;

4) all'articolo 23, al terzo comma, dopo le parole: « operazioni esenti », sono aggiunte le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta »;

dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

ART. 34-bis.

1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura l'emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali.

Al disegno di legge di bilancio:

alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al capitolo 5501, Spese riservate servizi di sicurezza, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 100 miliardi;
CS: - 100 miliardi.

alla tabella 12 (Difesa), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Capitolo 1070:

CP: - 1,389 miliardi;
CS: - 1,576.127 miliardi.

Capitolo 1073:

CP: - 5,150 miliardi;
CS: - 1,150 miliardi.

Capitolo 1077:

CP: - 1 miliardo;
CS: - 1 miliardo.

Capitolo 1084:

CP: - 2 miliardi;
CS: - 2 miliardi.

Capitolo 1087:

CP: - 7,348.630 miliardi;
CS: - 8 miliardi.

Capitolo 1091:

CP: - 3,053 miliardi;
CS: - 3,053 miliardi.

Capitolo 1092: CP: - 11,322 miliardi; CS: - 11,322 miliardi.	Capitolo 2000: CP: - 4,319 miliardi; CS: - 4,319 miliardi.
Capitolo 1093: CP: - 4,075.700 miliardi; CS: - 6 miliardi.	Capitolo 2002: CP: - 10,734.300 miliardi; CS: - 10,734.300 miliardi.
Capitolo 1104: CP: - 470,400 miliardi; CS: - 470,400 miliardi.	Capitolo 2102: CP: - 13,837.340 miliardi; CS: - 13,837.340 miliardi.
Capitolo 1105: CP: - 28,989 miliardi; CS: - 28,989 miliardi.	Capitolo 2501: CP: - 33,142.470 miliardi; CS: - 33,142.470 miliardi.
Capitolo 1168: CP: - 119 miliardi; CS: - 119 miliardi.	Capitolo 2502: CP: - 208,681.020 miliardi; CS: - 208,681.020 miliardi.
Capitolo 1245: CP: - 34,196 miliardi; CS: - 34,196 miliardi.	Capitolo 2802: CP: - 62,597 miliardi; CS: - 62,597 miliardi.
Capitolo 1385: CP: - 200 miliardi; CS: - 200 miliardi.	Capitolo 2807: CP: - 16,238 miliardi; CS: - 16,238 miliardi.
Capitolo 1802: CP: - 19,267 miliardi; CS: - 19,267 miliardi.	Capitolo 4011: CP: - 50 miliardi; CS: - 50 miliardi.
Capitolo 1832: CP: - 7,625.500 miliardi; CS: - 7,625.500 miliardi.	Capitolo 4031: CP: - 2234 miliardi; CS: - 2234 miliardi.
Capitolo 1836: CP: - 1,503.600 miliardi; CS: - 1,503.600 miliardi.	Capitolo 4051: CP: - 311,600 miliardi; CS: - 311,600 miliardi;
Capitolo 1841: CP: - 986.500 miliardi; CS: - 986.500 miliardi.	<i>al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, modificare gli importi come segue:</i>
Capitolo 1872: CP: - 19,022.200 miliardi; CS: - 19,022.200 miliardi.	Ministero del tesoro: 1995: - 60.000; 1996: - 75.000; 1997: - 440.000;

Ministero dell'interno:

1995: -480.000;
1996: -480.000;
1997: -480.000;

alla tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero del tesoro:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

articolo 38: somme dovute dalle singole amministrazioni statali all'ente Poste Italiane ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta, e di telecomunicazioni (Cap. 4432):

1995: -400.000;
1996: -500.000;
1997: -500.000;

Legge n. 548 del 1994: istituzione dell'Ente per gli interventi per il mercato agricolo (EIMA):

1995: —;
1996: -480.000;
1997: -500.000;

Ministero dell'interno:

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo « Fondo scorta per il personale della polizia di Stato » (Cap. 2841):

1995: -45.000;
1996: -45.000;
1997: -45.000;

Legge n. 968 del 1969: « Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (Cap. 3282):

1995: -15.000;
1996: -20.000;
1997: -35.000.

Ministero della difesa: regio decreto n. 203 del 1928:

Articolo 17, primo comma (cap. 1180):

1995: - 80.000;
1996: —;
1997: —;

Articolo 17, secondo comma, (capitolo 4791):

1995: - 80.000;
1996: —;
1997: —;

alla tabella D, legge n. 67 del 1988, Fondo dotazione SACE, modificare gli importi come segue:

1995: - 20.000;
1996: —;
1997: —;

alla tabella E, inserire le seguenti voci:

legge n. 526 del 1982, articolo 11 (esportazioni):

1995: - 10.000;

legge n. 130 del 1983, articolo 8, commi 1 e 2 (esportazioni):

1995: - 10.000;

legge n. 730 del 1983, articolo 18, commi 7 e 8 (esportazioni):

1995: - 10.000;

legge n. 887 del 1984, articolo 9, comma 6 (esportazioni):

1995: - 20.000;

legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 6 (esportazioni):

1995: - 10.000;

decreto-legge n. 149 del 1993, articolo 2, comma 10 (esportazioni):

1995: - 130.000.

legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 15 (viabilità straordinaria):

1995: — 100.000;

11. 2 (10. 2).

Cocci, Bolognesi, Calvanese, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: al 1° gennaio 1996 con le seguenti: al 1° gennaio 1995.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 19:

a) nel primo comma, dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma »;

b) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione

e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma precedente non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c) e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c) e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili »;

2) all'articolo 19-bis:

a) al primo comma è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati, dev'essere rettificata, in più o in meno, se i beni e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui beni e servizi ricevono diversa destinazione »;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma precedente deve essere operata per ciascuno dei nove

anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza »;

3) all'articolo 21, al primo periodo del sesto comma, sono aggiunte le parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta »;

4) all'articolo 23, al terzo comma, dopo le parole: « operazioni esenti », sono aggiunte le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

ART. 34--bis.

« 1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura l'emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali ».

Al disegno di legge di bilancio:

alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al capitolo 5501, Spese riservate servizi di sicurezza, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 100 miliardi;
CS: - 100 miliardi.

alla tabella 12 (Difesa), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Capitolo 1070:

CP: - 1,389 miliardi;
CS: - 1,576.127 miliardi.

Capitolo 1073:

CP: - 5,150 miliardi;
CS: - 5,150 miliardi.

Capitolo 1077:

CP: - 1 miliardo;
CS: - 1 miliardo.

Capitolo 1084:

CP: - 2 miliardi;
CS: - 2 miliardi.

Capitolo 1087:

CP: - 7,348.630 miliardi;
CS: - 8 miliardi.

Capitolo 1091:

CP: - 3,053 miliardi;
CS: - 3,053 miliardi.

Capitolo 1092:

CP: - 11,322 miliardi;
CS: - 11,322 miliardi.

Capitolo 1093:

CP: - 4,075.700 miliardi;
CS: - 6 miliardi.

Capitolo 1104:

CP: - 470,400 miliardi;
CS: - 470,400 miliardi.

Capitolo 1105:

CP: - 38,989 miliardi;
CS: - 38,989 miliardi.

Capitolo 1168:

CP: - 129 miliardi;
CS: - 129 miliardi.

Capitolo 1245:

CP: - 34,196 miliardi;
CS: - 34,196 miliardi.

Capitolo 1385:

CP: - 210 miliardi;
CS: - 210 miliardi.

Capitolo 1802:

CP: - 19,267 miliardi;
CS: - 19,267 miliardi.

Capitolo 1832:

CP: - 7,625.500 miliardi;
CS: - 7,625.500 miliardi.

Capitolo 1836:

CP: - 1,503.600 miliardi;
CS: - 1,503.600 miliardi.

Capitolo 1841:

CP: - 986.500 miliardi;
CS: - 986.500 miliardi.

Capitolo 1872:

CP: - 19,022.200 miliardi;
CS: - 19,022.200 miliardi.

Capitolo 2000:

CP: - 4,319 miliardi;
CS: - 4,319 miliardi.

Capitolo 2002:

CP: - 10,734.300 miliardi;
CS: - 10,734.300 miliardi.

Capitolo 2102:

CP: - 13,837.340 miliardi;
CS: - 13,837.340 miliardi.

Capitolo 2501:

CP: - 38,142.470 miliardi;
CS: - 38,142.470 miliardi.

Capitolo 2502:

CP: - 25,681.020 miliardi;
CS: - 25,681.020 miliardi.

Capitolo 2802:

CP: - 72,597 miliardi;
CS: - 72,597 miliardi.

Capitolo 2807:

CP: - 16,238 miliardi;
CS: - 16,238 miliardi.

Capitolo 4011:

CP: - 60 miliardi;
CS: - 60 miliardi.

Capitolo 4031:

CP: - 234 miliardi;
CS: - 234 miliardi.

Capitolo 4051:

CP: - 321,600 miliardi;
CS: - 321,600 miliardi;

dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione di autorizzazioni di spesa).

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1995, relative alla categoria quarta (acquisto di beni e servizi), sono ridotte per l'anno 1995 del 10 per cento. Per gli anni 1996 e 1997 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

al disegno di legge finanziaria:

alla tabella C, Ministero della difesa, regio decreto n. 203 del 1928, modificare gli importi come segue:

Articolo 17, comma 1:

1995: - 80.000;
1996: —;
1997: —;

Articolo 17, comma 2:

1995: - 20.000;
1996: —;
1997: —;

alla tabella D, legge n. 67 del 1988, Fondo dotazione SACE, modificare gli importi come segue:

1995: - 200.000.

<p><i>alla tabella E, inserire le seguenti voci:</i></p>	<p>nell'articolo 1, comma 4, del decreto- legge 28 settembre 1994, n. 553.</p>
<p>legge n. 526 del 1982, articolo 11, (esportazioni):</p>	
<p>1995: — 10.000;</p>	<p><i>Conseguentemente, dopo l'articolo 26 inserire il seguente:</i></p>
<p>legge n. 130 del 1983, articolo 8, commi 1 e 2 (esportazioni):</p>	<p>ART. 26-bis.</p>
<p>1995: — 10.000;</p>	<p><i>(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).</i></p>
<p>legge n. 730 del 1983, articolo 18, commi 7 e 8 (esportazioni):</p>	<p>1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo:</p>
<p>1995: — 10.000;</p>	<p>a) al primo comma dell'articolo 19 dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis, e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma »;</p>
<p>legge n. 887 del 1984, articolo 9, comma 6 (esportazioni):</p>	<p>b) i commi terzo e quarto dell'articolo 19 sono sostituiti dai seguenti:</p>
<p>1995: — 20.000;</p>	<p>« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.</p>
<p>legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 6 (esportazioni):</p>	
<p>1995: — 10.000;</p>	
<p>decreto-legge n. 149 del 1993, articolo 2, comma 10 (esportazioni):</p>	
<p>1995: — 130.000.</p>	
<p>legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 15 (viabilità straordinaria):</p>	
<p>1995: — 100.000.</p>	
<p>11. 3 (10. 4).</p>	
<p>Cocci, Bolognesi, Calvanese, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.</p>	
<p><i>Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: per le pensioni fino alla fine del comma con le seguenti: per i casi elencati</i></p>	

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al terzo comma non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere *a)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *h)*, delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)*, delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere *b)* e *c)*, e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili »;

c) Al primo comma dell'articolo 19-*bis* è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati dev'essere rettificata, in più o in meno, se i beni e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui i beni e servizi ricevono diversa destinazione ».

d) Dopo il primo comma dell'articolo 19-*bis* è inserito il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al primo comma dev'essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza ».

6. Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 21 sono aggiunte, in fine, le parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

7. Al terzo comma dell'articolo 23, dopo le parole: « operazioni esenti » sono inse-

rite le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

11. 4 (10. 5).

Cocci, Bolognesi, Calvanese, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione predetta e alle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi che conseguano il diritto al trattamento pensionistico anticipato di anzianità avendo maturato un'anzianità contributiva o di servizio pari o superiore a trentacinque anni, ma inferiore a quaranta anni, l'importo del trattamento spettante per ciascun anno, ivi compresi gli aumenti riconosciuti a titolo di perequazione automatica delle pensioni, viene corrisposto nelle seguenti misure:

a) se l'anzianità contributiva maturata è compresa fra trentacinque e trentasei anni: 85 per cento, in via permanente;

b) se l'anzianità contributiva maturata è compresa fra trentasei e trentasette anni: 60 per cento nell'anno di decorrenza del trattamento e nei tre anni successivi; dal quarto anno successivo a quello di decorrenza del trattamento, la pensione di anzianità spettante viene corrisposta per intero;

c) se l'anzianità contributiva maturata è compresa fra trentasette e trentotto anni: 60 per cento nell'anno di decorrenza del trattamento e nei due anni successivi; dal terzo anno successivo a quello di decorrenza del trattamento, la pensione di

anzianità spettante viene corrisposta per intero;

d) se l'anzianità contributiva maturata è compresa fra trentotto e trentanove anni: 60 per cento nell'anno di decorrenza del trattamento e nell'anno successivo; dal secondo anno successivo a quello di decorrenza del trattamento, la pensione di anzianità spettante viene corrisposta per intero;

e) se l'anzianità contributiva maturata è compresa fra trentanove e quaranta anni: 60 per cento nell'anno di decorrenza del trattamento e 100 per cento dall'anno successivo ».

3. Con effetto dal 1° gennaio 1995, la Tabella A allegata alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituita dalla seguente:

TABELLA A

(articolo 11, comma 16)

PENSIONAMENTO ANTICIPATO

Anni mancanti al raggiungimento del requisito contributivo di 35 anni	Percentuale di riduzione per il calcolo della pensione anticipata
1	20
2	25
3	30
4	35
5	40
6	45
7 o più	50

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai trattamenti di pensione anticipata, rispetto ai limiti di età stabiliti nei regimi pensionistici di base per il pensionamento di vecchiaia o per la cessazione dal servizio, erogati da forme integrative o aggiuntive di previdenza disciplinate da disposizioni di legge, da regolamenti o da accordi collettivi.

Conseguentemente, al comma 6 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ai commi 2 e 3 con le seguenti: al comma 2.

11. 6 (10. 60).

Rosso.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 11. 2, a pag. 22).

11. 5 (10. 10).

Cocci, Bolognesi, Calvanese, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'importo del trattamento pensionistico di anzianità a favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle forme di previdenza sostitutive ed esonerative dell'assicurazione predetta e alle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi è ridotto in via permanente nella seguente misura:

a) del 5 per cento per ogni anno di anticipazione rispetto ai 35 anni di anzianità contributiva;

b) dell'1 per cento per ogni anno di anticipazione che comporti un'anzianità contributiva compresa fra i 35 ed i 40 anni.

Consequentemente, al disegno di legge finanziaria:

Alla tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1995: —;
1996: — 2.000.000;
1997: — 2.000.000.

All'articolo 2, comma 13, modificare gli importi come segue:

1995: —;
1996: 1.276.000;
1997: 903.000.

11. 7 (formulazione corretta) (10. 7).

Bonafini, Molgora, Arrighini,
Magri, Roscia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: in via permanente fino alla fine del comma con le seguenti: provvisoriamente nella misura del 2 per cento per ogni anno di anzianità contributiva mancante al raggiungimento dei 35 anni; tale riduzione cessa di operare al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia operante nei singoli ordinamenti.

Consequentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 11. 2, a pag. 22).

11. 8 (10. 14).

Cocci, Bolognesi, Calvanese,
Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: in via permanente fino alla fine del comma con le seguenti: temporaneamente, fino al compimento dell'età indicata nel presente comma.

Consequentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 11. 2, a pag. 22).

11. 9 (10. 13).

Cocci, Bolognesi, Calvanese,
Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nella misura del fino alla fine del comma con le seguenti: nella misura del 2 per cento per ogni anno di anticipazione della decorrenza del predetto trattamento rispetto al pensionamento di vecchiaia vigente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti al momento di tale decorrenza. La riduzione cessa di operare alla data di compimento dell'età di riferimento e non è, comunque, applicabile nei casi di conseguimento del requisito contributivo massimo utile. In ogni caso la riduzione non può superare la misura del 15 per cento.

Consequentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 11. 2, a pag. 22).

11. 10 (10. 9).

Cocci, Bolognesi, Calvanese,
Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nella misura del fino alla fine del comma con le seguenti: nella misura del 3 per cento per ogni anno di anticipazione della decorrenza del predetto trattamento rispetto all'età per il pensionamento di vecchiaia vigente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti al momento di tale decorrenza, qualora non sia stato conseguito il requisito contributivo massimo utile. In ogni caso la riduzione non può superare la misura del 50 per cento, ovvero nella misura del 3 per cento per ogni anno di anticipazione del predetto trattamento rispetto al raggiungimento di 40 anni contributivi.

Consequentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio, alla voce Legge n. 163 del 1985 e art. 24, comma 7, legge 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871,

7872, 7873, 7874), modificare gli importi come segue:

1995: — 400.000;

1996: — 400.000;

1997: — 400.000.

11. 11 (10. 11).

Montanari, Malvestito, Bonafini,
Magri, Roscia, Molgora.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In alternativa al trattamento di cui al comma 2, gli iscritti possono optare per la riduzione transitoria per ogni anno di anticipazione della decorrenza del trattamento pensionistico rispetto all'età per il pensionamento di vecchiaia vigente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti al momento di tale decorrenza, percependo la percentuale di pensione ad essi spettante secondo le fasce di età, come indicato nelle allegate tabelle A e B:

TABELLA A

COEFFICIENTI UNITARI PER LA DETERMINAZIONE
DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ RIDOTTA

UOMINI

Età al pensionamento	ETÀ LEGALE				
	61	62	63	64	65
64	—	—	—	—	0,5512
63	—	—	—	0,5312	0,5259
62	—	—	0,5107	0,5057	0,5003
61	—	0,4900	0,4851	0,4799	0,4745
60	0,4688	0,4642	0,4592	0,4540	0,4484
59	0,4428	0,4381	0,4330	0,2777	0,4220
58	0,4165	0,4117	0,4066	0,4012	0,3954
57	0,3900	0,3852	0,3800	0,3745	0,3686
56	0,3633	0,3584	0,3532	0,3476	0,3417
55	0,3364	0,3314	0,3261	0,3205	0,3145
54	0,3093	0,3043	0,2989	0,2932	0,2872
53	0,2820	0,2769	0,2716	0,2658	0,2597
52	0,2545	0,2494	0,2440	0,2382	0,2320
51	0,2269	0,2218	0,2163	0,2104	0,2042
50	0,1991	0,1939	0,1884	0,1825	0,1763

TABELLA B

**COEFFICIENTI UNITARI PER LA DETERMINAZIONE
DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ RIDOTTA**

DONNE

Età al pensionamento	ETÀ LEGALE				
	56	57	58	59	60
59	—	—	—	—	0,3093
58	—	—	—	0,2835	0,2813
57	—	—	0,2574	0,2554	0,2532
56	—	0,2312	0,2292	0,2272	0,2250
55	0,2047	0,2029	0,2009	0,1989	0,1966
54	0,1763	0,1745	0,1725	0,1704	0,1682
53	0,1479	0,1460	0,1440	0,1419	0,1397
52	0,1193	0,1174	0,1154	0,1133	0,1111
51	0,0906	0,0888	0,0868	0,0847	0,0824
50	0,0619	0,0600	0,0580	0,0559	0,0536

11. 30.

Giovanardi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È abrogato il comma 16 dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1993, n. 537, con la relativa tabella A. Per le pensioni liquidate in base al comma 16 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, valgono le norme indicate al comma 2 dell'articolo 10 della presente legge.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 11. 4, a pag. 36).

11. 12 (10. 19).

Cocci, Bolognesi, Calvanese, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: per gli uomini.

Conseguentemente:

all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: al 31 dicembre 1994 con le seguenti: al 31 dicembre 1990;

dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 19:

a) nel primo comma, dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte

le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma »;

b) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma precedente non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c) e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c) e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili »;

2) all'articolo 19-bis:

a) al primo comma è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati, dev'essere rettificata, in più o in meno, se i beni e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui beni e servizi ricevono diversa destinazione »;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma precedente deve essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza »;

3) all'articolo 21, al primo periodo del sesto comma, sono aggiunte le parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta »;

4) all'articolo 23, al terzo comma, dopo le parole: « operazioni esenti », sono aggiunte le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta »;

dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

ART. 34-bis.

« 1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura l'emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali »;

al disegno di legge di bilancio:

alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al capitolo 5501, Spese riservate servizi di sicurezza, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 100 miliardi;

CS: — 100 miliardi.

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1994

alla tabella 12 (Difesa), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Capitolo 1105:

CP: — 10 miliardi;
CS: — 10 miliardi.

Capitolo 1168:

CP: — 10 miliardi;
CS: — 10 miliardi.

Capitolo 1385:

CP: — 10 miliardi;
CS: — 10 miliardi.

Capitolo 2501:

CP: — 5 miliardi;
CS: — 5 miliardi.

Capitolo 2502:

CP: — 5 miliardi;
CS: — 5 miliardi.

Capitolo 2802:

CP: — 10 miliardi;
CS: — 10 miliardi.

Capitolo 4011:

CP: — 10 miliardi;
CS: — 10 miliardi.

Capitolo 4031:

CP: — 10 miliardi;
CS: — 10 miliardi.

Capitolo 4051:

CP: — 10 miliardi;
CS: — 10 miliardi;

al disegno di legge finanziaria:

alla tabella C, Ministero della difesa, regio decreto n. 203 del 1928, modificare gli importi come segue:

Articolo 17, comma 1:

1995: — 80.000;
1996: —;
1997: —;

Articolo 17, comma 2:

1995: — 20.000;
1996: —;
1997: —;

alla tabella D, legge n. 67 del 1988, Fondo dotazione SACE, modificare gli importi come segue:

1995: — 200.000.

alla tabella E, inserire le seguenti voci:

legge n. 526 del 1982, articolo 11, (esportazioni):

1995: — 10.000;

legge n. 130 del 1983, articolo 8, commi 1 e 2 (esportazioni):

1995: — 10.000;

legge n. 730 del 1983, articolo 18, commi 7 e 8 (esportazioni):

1995: — 10.000;

legge n. 887 del 1984, articolo 9, comma 6 (esportazioni):

1995: — 20.000;

legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 6 (esportazioni):

1995: — 10.000;

decreto-legge n. 149 del 1993, articolo 2, comma 10 (esportazioni):

1995: — 130.000.

legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 15 (viabilità straordinaria):

1995: — 100.000.

11. 13. (10. 21).

Guerra, Cocci, Bolognesi, Calvanese, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1995, il requisito contributivo minimo per il pensionamento di anzianità vigente per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti si applica anche ai pensionamenti anticipati di anzianità a carico dei regimi esclusivi della predetta assicurazione.

* 11. 31 (9. 9).

Roscia.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1995, il requisito contributivo minimo per il pensionamento di anzianità vigente per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti si applica anche ai pensionamenti anticipati di anzianità a carico dei regimi esclusivi della predetta assicurazione.

* 11. 34 (9. 9).

Masi, Segni.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 11. 13, a pag. 45)

11. 14 (10. 30).

Guerra, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 11. 2, a pag. 22).

11. 16 (10. 31).

Cocci, Bolognesi, Calvanese, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 1996 con le seguenti: 1° gennaio 1995.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 11. 2, a pag. 22).

11. 17 (10. 33).

Cocci, Bolognesi, Calvanese, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e per i casi elencati nell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 11. 4, a pag. 36).

11. 18 (10. 35).

Cocci, Bolognesi, Calvanese, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Il termine del 31 marzo di cui agli articoli 510, comma 2, e 580, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è anticipato al 31 gennaio.

11. 33.

Governo.

Sopprimere il comma 6.

11. 19 (10. 36).

Cocci, Bolognesi, Calvanese, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La riduzione non opera, altresì, per i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato un'anzianità contributiva o di servizio pari o superiore a 34 anni.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 11. 2, a pag. 22).

11. 20 (10. 38).

Cocci, Bolognesi, Calvanese, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La riduzione di cui ai commi 2 e 3 non opera per i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno conseguito un'anzianità contributiva o di servizio pari o superiore a 35 anni. La riduzione non opera, altresì, per i soggetti che alla data medesima hanno maturato un'anzianità contributiva o di servizio pari o superiore a 32 anni, sempreché, all'atto del conseguimento della prestazione pensionistica, la predetta anzianità sia pari a 35 anni.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione di autorizzazioni di spesa).

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, gli importi della categoria IV del bilancio

dello Stato (acquisto beni e servizi), sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro con proprio decreto entro il 15 gennaio 1995 è autorizzato ad apportare le modifiche necessarie e compensative fra i diversi capitoli;

al disegno di legge finanziaria, alla tabella A - Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1995: — 652;
1996: — 1.580;
1997: — 1.580.

alla tabella D, legge n. 67 del 1988, articolo 15, comma 20, Fondo dotazione SACE, modificare gli importi come segue:

1995: — 1.000.000.

11. 21 (10. 50).

Magri, Malvestito, Bonafini, Piergiorgio Martinelli, Molgora.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553, sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro e siano stati completati i 35 anni di contribuzione, anche mediante contribuzione volontaria, necessari per la presentazione della domanda di pensione di anzianità.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 11. 2, a pag. 22).

11. 22 (10. 44).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Pistone, Muzio, Garavini, Valpiana, Nardini, Bolognesi, Cocci, Calabrese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 7, sopprimere le parole da: nei casi di pensionamento anticipato fino alla fine del comma.

11. 23 (10. 43).

Bonafini, Molgora, Arrighini,
Fontan, Magri.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: nonché per le attività « usuranti », previa riformulazione dell'elenco di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, al fine di consentire la maturazione per queste categorie dell'età di pensionamento senza aggravio di oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dei limiti contributivi minimi previsti per la categoria. Agli oneri conseguenti del presente comma si fa fronte con un fondo di solidarietà costituito con il versamento obbligatorio di un contributo dell'1 per cento a carico delle liquidazioni dei lavoratori dipendenti di cui al comma 2.

11. 27 (10. 45).

Malvestito, Montanari, Piergiorgio Martinelli, Magri, Bonafini, Castellazzi, Molgora.

Sopprimere il comma 8.

* **11. 28.**

Moioli Viganò, Soro, Calabretta
Manzara, D'Aimmo.

Sopprimere il comma 8.

* **11. 29.**

Nappi, Vignali, Commisso,
Guerra, Carazzi, Luigi Marino.

Sopprimere il comma 8.

* **11. 32.**

Governo.

Sopprimere il comma 9.

11. 24 (10. 54).

Cocci, Bolognesi, Calvanese,
Guerra, Luigi Marino, Ca-

razzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

Consequentemente:

dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo.

2. Al primo comma dell'articolo 19 dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis, e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma ».

3. I commi terzo e quarto dell'articolo 19 sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo congua-

glio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al terzo comma non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere *a)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *h)*, delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)*, delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere *b)* e *c)*, e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili ».

4. Al primo comma dell'articolo 19-bis è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati dev'essere rettificata, in più o in meno, se i beni e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui i beni e servizi ricevono diversa destinazione ».

5. Dopo il primo comma dell'articolo 19-bis è inserito il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 dev'essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza ».

6. Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 21 sono aggiunte, in fine, le

parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

7. Al terzo comma dell'articolo 23, dopo le parole: « operazioni esenti » sono inserite le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta »;

al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, modificare gli importi come segue:

Ministero del tesoro:

1995: — 60.000;
1996: — 75.000;
1997: — 440.000;

Ministero dell'interno:

1995: — 480.000;
1996: — 480.000;
1997: — 480.000;

alla tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero del tesoro:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

articolo 38: somme dovute dalle singole amministrazioni statali all'ente Poste Italiane ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta, e di telecomunicazioni (Cap. 4432):

1995: — 400.000;
1996: — 500.000;
1997: — 500.000;

Legge n. 548 del 1994: istituzione dell'Ente per gli interventi per il mercato agricolo (EIMA):

1995: — ;
1996: — 480.000;
1997: — 500.000;

Ministero dell'interno:	1995: — 15.000;
Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo « Fondo scorta per il personale della polizia di Stato » (Cap. 2841):	1996: — 20.000;
1995: — 45.000;	1997: — 35.000.
1996: — 45.000;	
1997: — 45.000;	
Legge n. 968 del 1969: « Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (Cap. 3282):	11. 26 (10. 55). Cocci, Bolognesi, Calvanese, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

DISEGNO DI LEGGE: S. 810. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE, CON ALLEGATI E ATTO FINALE, FATTA A MONTEGO BAY IL 10 DICEMBRE 1982, NONCHÈ DELL'ACCORDO DI APPLICAZIONE DELLA PARTE XI DELLA CONVENZIONE STESSA, CON ALLEGATI, FATTA A NEW YORK IL 29 LUGLIO 1994 (APPROVATO DAL SENATO)

(1337)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché l'Accordo di applicazione della Parte XI della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 308 della Convenzione e dall'articolo 6 dell'Accordo.

ART. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 20 febbraio 1985, n. 41, è abrogata e cessa di avere efficacia il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1988, n. 200.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno determinati i criteri e le procedure per il conferimento ai

richiedenti del patrocinio da parte dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 153 della Convenzione di cui all'articolo 1 e per i fini dell'articolo 4 dell'Annesso III alla Convenzione stessa.

ART. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione della piattaforma continentale, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, è da intendersi sostituita dalla definizione di cui all'articolo 76 della Convenzione di cui all'articolo 1.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 15 novembre 1994.**

Aloi, Anedda, Boffardi, Bordon, Brugger, Comino, Costa, D'Onofrio, Fumagalli Carulli, Gasparri, Gnutti, Gubetti, Incorvaia, Li Calzi, Lo Porto, Marano, Maroni, Matteoli, Mazzetto, Meo Zilio, Napolitano, Rocchetta, Scarpa Bonazza Buora, Segni, Spini, Teso, Trantino, Urbani, Zeller.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 14 novembre 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

DI LUCA: « Introduzione dell'articolo 10-bis della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti a gas » (1615);

LEMBO ed altri: « Esenzioni tributarie relative ai contratti di arruolamento su alcune categorie di navi esercenti la pesca marittima » (1618).

SAIA ed altri: « Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di requisiti per l'accesso dei medici alle graduatorie dei medici di medicina generale e dei servizi di guardia medica del Servizio sanitario nazionale » (1620);

SAIA ed altri: « Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502, in materia di immissione del personale medico nei servizi di emergenza » (1621).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge
d'iniziativa regionale.**

In data 14 novembre 1994 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Lombardia:

« Nuove norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario » (1619).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio
di disegni di legge.**

In data 14 novembre 1994 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993 » (1616);

« Partecipazione italiana al Gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG) » (1617).

Saranno stampati e distribuiti.

Annunzio della formazione dell'elenco di deputati ai fini delle sostituzioni dei componenti del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Il Presidente della Camera ha formato l'elenco di deputati di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa chiamandone a far parte i seguenti colleghi: Sebastiano BONGIORNO, Flavio CASELLI, Carlo CONTI, Franco DANIELI, Antonio DEL PRETE, Leopoldo ELIA, Vincenzo FRAGALÀ, Giorgio JANNONE, Marcello LAZZATI, Paola MARTINELLI, Luigi NOCERA, Emiddio NOVI, Francesco ONNIS, Nicola PASETTO, Giovanni PILO, Luigi PORCARI, Italo REALE, Mario SOLDANI, Nicola VENDOLA, Sonia VIALE, Adriana VIGNERI.

Il Presidente del Senato ha nominato nel medesimo organismo i seguenti senatori: Giovanna BRICCARELLO, Matteo BRIGANDI, Giuseppe CAMO, Pierluigi CASTELLANI, Vito CUSIMANO, Guido DE MARTINO, Dorianò DI BENEDETTO, Massimo DOLAZZA, Karl FERRARI, Domenico GALLO, Giuseppe Roberto GRIPALDI, Vincenzo LA RUSSA, Giulio MACERATINI, Luigi MANCONI, Cesare MARINI, Aldo MASULLO, Silvano MICELE, Michele PINTO, Antonio PREVOSTO, Maria Grazia SILIQUINI, Gianfranco SPISANI, Antonino VALLETTA, Cosimo VENTUCCI.

Annunzio della trasmissione di atti di un procedimento civile ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 291.

Con ordinanze del 5 luglio 1994 e del 2 novembre 1994, ambedue pervenute alla Camera il 10 novembre 1994, il presidente della sezione civile del tribunale di Ferrara ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 291 — affinché la Camera dichiari se i fatti per i quali si procede concernono o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni — gli atti di un procedimento civile per il risarcimento del danno iniziato nei confronti del deputato Vittorio SGARBI.

I suddetti atti sono stati trasmessi alla competente Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio. Copia delle ordinanze sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter, n. 12).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.